

COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

DISCIPLINARE PER RILASCIO CONTRASSEGNI E REGISTRAZIONE TARGHE PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "VILLAGGIO SCOLASTICO" DI PONTEDERA

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente "Disciplinare per rilascio contrassegni e registrazione targhe per l'autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato Villaggio Scolastico di Pontedera" (di seguito: Disciplinare) ha per oggetto le procedure e i termini di validità per la registrazione delle targhe dei veicoli che necessitano transitare in ZTL e le procedure di rilascio e i termini di validità dei contrassegni digitali per l'accesso alla ZTL e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un autoveicolo.

Art. 2 – Definizioni

- 1. La Zona a Traffico Limitato (ZTL), come definita dall'art. 3 del C.d.S., è un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. La circolazione e l'accesso in deroga ai divieti derivanti dall'adozione della ZTL sono stabiliti dal presente disciplinare.
- 2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- 3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- 4. FAMIGLIA ANAGRAFICA: famiglia composta da tutti i soggetti conviventi iscritti presso l'anagrafe del Comune di Pontedera, come meglio definita all'art. 4 del D.P.R. 223/1989.

- 5. SERVIZIO DA ESPLETARE: attività o intervento per il quale il permesso è rilasciato. Può trattarsi di mere operazioni di carico e scarico (es. consegna di merce, trasporto di oggetti o altro), oppure lo svolgimento di attività di lunga durata per la quale è necessario disporre del veicolo nelle vicinanze (es. svolgimento di attività di manutenzione o riparazione). La validità temporale del permesso va valutata in ragione della tipologia di attività svolta.
- 6. POSTO AUTO O AUTORIMESSA: spazio privato destinato al ricovero del veicolo; può essere di proprietà del nucleo familiare (attestata tramite documenti catastali) oppure essere disponibile in locazione, anche in parcheggi di struttura, o comodato d'uso gratuito. In questi ultimi casi dovrà essere prodotta adeguata documentazione probatoria.

Art. 3 - Ambito territoriale ZTL

- 1. L'ambito territoriale della ZTL "Villaggio Scolastico" di Pontedera è quello stabilito dalla delibera della giunta comunale che l'ha istituita. Le strade interessate sono le seguenti:
- Via Bologna (varco n.1)
- Via Torino (varco n.2)
- Via Milano (varco n.3)
- via Firenze
- via Palermo
- piazza Avella,
- via Salcioli
- via Napoli,
- via Venezia,
- via dei Salici

Art. 4 - Orari e divieti

- 1. La ZTL ha validità nei giorni non festivi dal lunedì al sabato nell'orario dalle 7,30 alle 13,30 limitatamente al periodo di apertura delle scuole come da calendario ufficiale, dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo.
- 2. Negli orari di validità della ZTL è vietato il transito dei veicoli non autorizzati.
- 3. In deroga ai divieti di cui al punto 1, è consentito il transito senza limitazioni nell'area ZTL
 - Veicoli a braccia
 - Veicoli a trazione animale
 - Velocipedi
 - Ciclomotori a due ruote e motocicli

Art. 5 - Controlli

1. I varchi di accesso alla ZTL saranno controllati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999.

Titolo II – Autorizzazioni, rilascio dei contrassegni ed inserimento delle targhe nella Lista Bianca

Articolo 6 - Competenze riguardo al rilascio dell'autorizzazione ed alla gestione della Lista Bianca

- 1. Competente per il rilascio dei contrassegni digitali permanenti e temporanei (superiori ad un giorno) è la Società Siat Srl. Il servizio è organizzato a raccogliere le istanze di autorizzazione, emettere i relativi contrassegni digitali, ricevere il pubblico e adempiere ogni altro onere connesso al mantenimento del titolo autorizzativo nel tempo.
- 2. Il servizio espletato da Siat Srl è supervisionato dal Comando della Polizia Locale di Pontedera a cui, sulla base della normale discrezionalità amministrativa e per specifiche esigenze, è concessa la facoltà di:
 - negare il rilascio dei permessi alla circolazione nella ZTL, o sospendere temporaneamente la validità di quelli già concessi, anche nel caso in cui sia stato riscontrato un abuso rispetto al normale utilizzo;
 - negare il rilascio di permessi alla circolazione nella ZTL nel caso in cui le richieste di accesso in deroga si ripetano con cadenza eccessiva rispetto alla temporaneità del permesso precedente, così come potrà farlo nel caso in cui sia possibile adeguare l'accesso alle fattispecie consentite;
 - rilasciare permessi temporanei in deroga rispetto a quanto diversamente autorizzabile preventivamente alla circolazione ovvero entro le 48 ore successive al transito, per comprovata urgenza o altre motivazioni, in ogni caso documentabili.
- 4. Il Comando di Polizia Locale e Siat Srl implementano i rispettivi software gestionali ai fini dell'ottimizzazione dei flussi informatici nonché dell'aggiornamento in tempo reale della "Lista Bianca" delle targhe autorizzate:
 - sia per quanto riguarda quelle collegate ai contrassegni digitali permanenti e temporanei rilasciati da Siat,
 - sia per l'inserimento delle autorizzazioni giornaliere
 - sia per l'aggiornamento della lista bianca di cui all'art 18
- 5. La mancata esibizione del contrassegno digitale o la non validità della registrazione nel database ZTL, equivale a mancanza del titolo abilitante alla circolazione nella ZTL, con la conseguenza che il veicolo sarà assoggettato alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 7 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione/contrassegno digitale, registrazione targhe.

- 1. Possono richiedere la registrazione delle targhe e/o autorizzazione all'accesso con emissione di contrassegno digitale, gli utenti che rientrano nelle tipologie elencate nei successivi articoli del presente Disciplinare.
- 2. I veicoli devono essere intestati al soggetto (persona fisica o persona giuridica) richiedente l'autorizzazione, ad un componente della famiglia anagrafica o in suo uso esclusivo e personale.
- 3. Per uso esclusivo si intende la temporanea disponibilità di un veicolo in modo esclusivo, personale e continuativo, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, da cui non derivi una variazione delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice della Strada (art. 94) e relative norme di regolamento.
- 4. Si considera equipollente all'uso esclusivo la disponibilità, a favore del dipendente, socio, amministratore o altro soggetto di un veicolo aziendale a titolo di "fringe benefit".

- 5. In caso di veicolo in leasing, noleggio o altra forma di locazione finanziaria deve essere presentata copia del relativo contratto.
- 6. Per i veicoli in leasing o in locazione senza conducente (noleggio) la durata dell'autorizzazione non potrà essere superiore alla durata del contratto in essere; analogamente vale nei casi previsti dall'art. 94 comma 4 bis e ss.mm. del C. d S. Il soggetto che richiede l'autorizzazione, oltre a possedere i requisiti previsti dal presente disciplinare, deve essere titolare di patente di guida in corso di validità.
- 7. Può essere titolare di autorizzazione di accesso alla ZTL colui che è intestatario di autorizzazione rilasciata a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d S. e del DPR 24.7.1996 n. 503.

Art. 8 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'abilitazione al transito (registrazione targhe e/o rilascio contrassegno digitale) può avere validità permanente o temporanea.
- 2. La validità dei contrassegni permanenti è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, che deve essere dimostrato dall'interessato
- 3. Gli utenti che hanno i requisiti previsti per ottenere la registrazione delle targhe o il rilascio dell'autorizzazione all'accesso delle aree sottoposte alla disciplina di ZTL possono richiedere l'autorizzazione mediante presentazione di idonee dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà nei casi previsti.
- 4. Tutte le dichiarazioni potranno essere presentate su carta intestata qualora si tratti di Enti, Aziende sia pubbliche che private, con obbligo di riportare integralmente le informazioni richieste nel format informatico e/o nel fac-simile proposto dall'Amministrazione comunale.
- 5. La domanda per il rilascio del contrassegno digitale permanente e temporaneo può essere trasmessa:
 - attraverso la compilazione del form contenuto nella sezione dedicata del sito istituzionale del comune di Pontedera alla ZTL del villaggi oscolastico
 - presentata direttamente presso la sede di Siat Srl;
 - inviata tramite posta ordinaria, posta elettronica e/o PEC di Siat Srl, accompagnata da copia del documento di identità non autenticata del richiedente;

6. La domanda per l'autorizzazione giornaliera e l'iscrizione nella lista bianca può essere trasmessa:

- attraverso la compilazione del form contenuto nella sezione dedicata del sito istituzionale del comune di Pontedera
- presentata direttamente presso la sede di Siat Srl;
- inviata tramite posta ordinaria, posta elettronica e/o PEC di Siat Srl, accompagnata da copia del documento di identità non autenticata del richiedente;
- 7. E' fatto obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di comunicare tutte le eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento del rilascio e l'eventuale decadimento dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Il contrassegno riporta numero progressivo, dati identificativi di veicolo e richiedente, data di scadenza se stabilita.
- 9. È vietata la riproduzione, contraffazione, alterazione del contrassegno nonché l'utilizzo del titolo indebitamente prodotto.

- 10. Il comando della Polizia Locale provvede alla verifica periodica, a campione, dei requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.
- 11. In caso di veicolo intestato a persona deceduta è possibile rilasciare ad uno degli eredi, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, l'autorizzazione, in base alla normativa vigente, previa relativa dichiarazione che l'auto viene usata esclusivamente dall'erede stesso.

Art. 9 - Esibizione del contrassegno digitale

1. Al fine di consentire l'attività di vigilanza è fatto obbligo di esibire, su richiesta, il contrassegno digitale (stampa cartacea, smartphone, tablet, PC...) rilasciato dall'ufficio competente.

Articolo 10 - Veicoli sostitutivi

1. In caso di impossibilità di usufruire del proprio veicolo con conseguente utilizzo di auto sostitutiva, possono essere rilasciati permessi temporanei per la durata della indisponibilità del veicolo principale.

Titolo III - Contrassegni digitali ed autorizzazioni giornaliere

Art. 11 – Costi

1. I contrassegni digitali vengono emessi da Siat Srl a titolo gratuiti e sono esenti da bolli.

Articolo 12 - Rilascio e validità dei contrassegni digitali

- 1. Gli aventi titolo che hanno titolo a chiedere autorizzazione al transito in ZTL, presentano con le modalità previste dall'art. 8 commi 5[^] e 6[^] una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa
- 2. Siat Srl provvede al rilascio del contrassegno digitale permanente o temporaneo a seconda delle fattispecie previste nel presente Disciplinare.
- 3. Il titolare di autorizzazione e relativo contrassegno ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 13 - Contrassegni digitali PERMANENTI

- 1. I contrassegni digitali permanenti vengono rilasciati da Siat Srl
- 2. Categorie di utenti che possono richiedere i contrassegni digitali permanenti:

A) Cittadini residenti all'interno della ZTL

- per ogni nucleo demografico potranno essere rilasciati un numero di massimo 3 contrassegni digitali riferiti a tre targhe di veicoli con contestuale inserimento in lista bianca;
- potranno esser rilasciati ulteriori contrassegni digitali (4, 5 ed oltre) nel solo caso in cui il nucleo familiare residente sia composto da 4, 5 ed oltre soggetti maggiorenni automuniti.
- All'interno del numero massimo complessivo possono chiedere i contrassegni digitali, oltre ai componenti maggiorenni del nucleo familiare, i collaboratori domestici e i familiari del cittadino residente (fratello, sorella, genitore, figlio) anche se residente in altra località mediante autocertificazione del cittadino residente che

- attesterà il rapporto di lavoro esistente e/o il grado di parentela con lo stesso;
- il veicolo per cui è richiesta l'emissione del contrassegno digitale deve essere di proprietà od in leasing o noleggio lungo termine a suddette persone oppure ai componenti del nucleo familiare corrispondente;
- eventuali ulteriori deroghe al numero massimo di contrassegni richiesti saranno valutate solo in considerazioni di comprovate ed oggettive esigenze.

B) Titolare di posto/posti auto in area privata all'interno della ZTL

- Nel caso di garages, autorimesse e aree private, l'interessato deve produrre, unitamente alla richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del/dei posto/i auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo;
- verrà rilasciato un contrassegno/autorizzazione per ogni posto auto disponibile.

C) Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione

- Gli artigiani e le imprese assimilate che effettuano in via continuativa interventi di manutenzione in ZTL, inoltrano a Siat Srl, unitamente alla richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'esigenza di operare interventi di manutenzione continuativa all'interno della ZTL, nonché l'iscrizione alla Camera di Commercio o analoga ed idonea documentazione per le imprese assimilate;
- per ogni impresa artigiana possono essere rilasciati un massimo di n. 2 contrassegni;
- nel caso in cui il transito per manutenzione fosse di carattere urgente e/o avvenisse con autoveicolo diverso da quello per il quale il contrassegno è stato rilasciato, la regolarizzazione deve avvenire con le modalità previste dal successivo art. 14.

D) Operatori titolari di attività commerciali , titolari di pubblici esercizi e di aziende in genere site all'interno della ZTL

- Questo tipo di contrassegno/autorizzazione è rilasciabile esclusivamente alle categorie relative al presente articolo per recarsi presso la sede operativa della propria attività
- L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la titolarità dell'attività economica.
- Per ogni attività economica Siat Srl potrà rilasciare un numero di contrassegni in relazione alle esigenze del caso concreto (titolare dell'attività, cooperatori, personale dipendente)

E) Operatori di associazioni, enti, con esigenze particolari o di interesse pubblico/generale

- Questo tipo di contrassegno è rilasciabile Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro che producano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le necessità operative continuative all'interno della ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di svolgimento dell'attività, ecc;
- vista la sussistenza dei requisiti, Siat Srl potrà rilasciare un numero di contrassegni in relazione alle valutate esigenze del caso concreto;

F) Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL

- Questo tipo di contrassegno è rilasciabile ad affittacamere situati all'interno della ZTL;
- il titolare della struttura ricettiva di cui al comma 1. presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta;
- per ogni struttura ricettiva Siat Srl potrà rilasciare un numero di contrassegni in relazione alle esigenze del caso concreto (titolare, cooperatori, personale dipendente).

G) Medici di base e pediatri in visita domiciliare urgente

- I veicoli dei "Medici di base o di famiglia" e dei "Pediatri" iscritti nell'apposito Albo dei Medici di base tenuto presso l'Azienda Sanitaria per l'effettuazione delle visite domiciliari presso il domicilio dei propri assistiti possono ottenere l'autorizzazione permanente all'accesso in ZTL;
- la richiesta di autorizzazione è inoltrata dal Medico di base o dal Pediatra, che deve produrre un'autocertificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pisa e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere pazienti convenzionati all'interno della ZTL;
- per i sostituti dei Medici di base o Pediatri di cui al presente articolo è previsto il rilascio di un permesso temporaneo limitato al periodo di sostituzione, che deve essere dichiarato al momento della richiesta.

Articolo 14 - Contrassegni digitali TEMPORANEI legati ad esigenze superiori ad un giorno

- 1. I contrassegni digitali temporanei (legati ad esigenze superiori ad un giorno) vengono rilasciati da Siat Srl
- 2. I contrassegni temporanei possono avere validità annuale o per un limitato numero di giorni secondo le richieste degli utenti e le tipologie elencate nei commi successivi
- 3. Categorie di utenti che possono richiedere i contrassegni digitali temporanei superiori ad un giorno:
 - A) veicoli utilizzati per attività di carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti, traslochi per attività superiori ad un giorno;
 - B) veicoli utilizzati trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione (con presentazione del certificato medico) per esigenze superiori ad un giorno;
 - C) veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a servizio di cantieri edili per attività superiori ad un giorno;
 - D) veicoli (Autocarri e motocarri) di fornitori per trasporto merci destinate alle attività economiche o privati in ZTL per esigenze superiori ad un giorno; ;
 - E) manifestazioni ed eventi con durata superiore ad un giorno;
 - F) accesso a posto auto privato di cui l'interessato abbia la temporanea e dimostrata disponibilità;
 - G) servizi di pubblica utilità temporanei;
 - H) clienti di strutture ricettive site all'interno della ZTL. In tal caso la struttura ricettiva comunica a Siat Srl, secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 5^, il numero di targa dei clienti da autorizzare per il transito all'interno della ZTL con contestuale rilascio al cliente di idoneo contrassegno digitale temporaneo. Nel caso di transiti

- non preventivamente comunicati si dovrà provvedere alla regolarizzazione, con le modalità di cui al paragrafo precedente. Senza la regolarizzazione, il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.
- I) veicoli di parenti/affini e di addetti all'assistenza di residenti nella Z.T.L. ad esclusione delle fattispecie contemplate nell'art. 13, comma 2^, lett. A);
- J) sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il rilascio di contrassegni permanenti;
- K) altri casi non previsti nel presente regolamento (da specificare sulla richiesta);
- L) il personale scolastico degli istituti scolastici superiori di Pontedera secondo la disciplina del successivo art. 15.

Articolo 15 – Contrassegni digitali temporanei "scolastici"

- 1. Al personale docente, ATA personale scolastico specificatamente autorizzato (DS, DSGA, CS designato per le emergenze, ecc.), ditte esterne (pulizie, manutenzioni, distributori automatici, RSPP, ecc.) degli istituti scolastici superiori di Pontedera viene rilasciato un contrassegno temporaneo con validità annuale (settembre/luglio);
- 2. ogni soggetto fisico e giuridico di cui al comma 1 viene inserito in una lista, comprensiva della targa del veicolo utilizzato, che il dirigente scolastico trasmette a Siat Srl per l'emissione dei contrassegni digitali temporanei;
- 3. il Dirigente Scolastico trasmette a Siat Srl ogni eventuale variazione, integrazione, modifica, aggiornamento della lista con i nominativi e le targhe del personale scolastico autorizzato;
- 4. gli esercenti la patria potestà degli studenti e i docenti con impossibilità temporanea di deambulazione non possessori di CUDE, con le modalità di cui all'art. 8 comma 5^, presentano a Siat Srl apposita richiesta di contrassegno digitale temporaneo per l'accesso alla ZTL allegando il referto medico che attesta la ridotta capacità di deambulazione; il contrassegno è rilasciato per il tempo indicato nella certificazione medica.

Articolo 16 – Autorizzazioni giornaliere

- 1. Siat Srl provvede ad autorizzare ed inserire nella Lista Bianca le richieste di transito all'interno della ZTL per le seguenti fattispecie occasionali e giornaliere:
 - Esequie funebri: i partecipanti o le agenzie funebri comunicano al Comando di Polizia locale il numero di targa dei veicoli al seguito, l'orario e luogo della cerimonia, i varchi di ingresso interessati;
 - Manifestazioni ed eventi giornalieri: i veicoli a supporto dell'organizzazione di manifestazioni autorizzate o/e organizzate dal Comune nella ZTL sono autorizzati al transito secondo specifici provvedimenti predisposti dal Comando Polizia Locale che comprendono quindi anche l'autorizzazione al transito dei mezzi necessari alla preparazione e svolgimento della manifestazione e secondo le modalità e disposizioni di volta in volta elencate nello specifico provvedimento e sui relativi contrassegni emessi.
 - veicoli utilizzati per attività di carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti, traslochi;
 - veicoli utilizzati trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione (con presentazione del certificato medico);
 - veicoli per trasporto merci o per esigenze particolari e a servizio di cantieri edili;

- veicoli (Autocarri e motocarri) di fornitori per trasporto merci destinate alle attività economiche o privati in ZTL;
- manifestazioni ed eventi;
- altri casi non previsti nel presente regolamento (da specificare sulla richiesta);
- 2. Le modalità con cui formulare l'istanza sono quelle dell'art. 8 comma 6[^];

Articolo 17 - Circolazione all'interno della ZTL dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari dell'apposito contrassegno

- 1. I veicoli a servizio di persone diversamente abili in possesso dello speciale contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada possono transitare senza limitazioni all'interno della ZTL previa comunicazione della targa del veicolo abitualmente utilizzato. (possono esser comunicate massimo due targhe)
- 2. In caso di utilizzo di un veicolo diverso da quelli segnalato dovrà esserne preventivamente comunicata la targa oppure entro i 2 giorni successivi all'accesso con le modalità previste dall'art. 8 commi 5^o e 6^o;
- 3. L'accesso in Z.T.L. è consentito solo se il titolare del contrassegno è presente a bordo del veicolo
- 4. L'autorizzazione al transito nella ZTL avrà validità pari a quella del contrassegno in possesso del richiedente.
- 5. Per controllare la veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni fornite potrà essere controllata presso il Comune di residenza.

Titolo IV- Veicoli che necessitano della sola registrazione della targa senza rilascio del contrassegno digitale

Articolo 18 - Modalità per la registrazione

- 1. Veicoli che non necessitano di autorizzazione ne registrazione:
 - amministrazione comunale;
 - Amministrazioni dello Stato, Corpo Diplomatico, Consolare e Ambasciate, Regioni, Province, Comuni;
 - autoambulanze:
 - veicoli delle Forze Armate;
 - veicoli dei Corpi di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale);
 - veicoli dei Vigili del Fuoco;
 - veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
 - automezzi appartenenti alle Poste Italiane S.p.A. nell'espletamento del servizio postale;
 - autoveicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza;
- 2. I sottoelencati veicoli sono autorizzati permanentemente, previa comunicazione della targa del veicolo, senza il rilascio di alcun contrassegno, a transitare per motivate esigenze di servizio nelle Zone a Traffico Limitato:

- taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente per motivi di servizio;
- testate giornalistiche e televisive;
- società di gestione o concessionari dei servizi pubblici;
- autoveicoli dell'Azienda Sanitaria competente territorialmente per motivi di servizio;
- autoveicoli adibiti al servizio postale;
- autoveicoli dell'igiene urbana e raccolta differenziata;
- automezzi delle Pubbliche Affissioni, Scuolabus, Segnaletica Stradale nell'espletamento dei propri servizi;
- automezzi di Enti Pubblici che debbano accedere alla Z.T.L. per necessità di servizio;
- 3. Siat Srl provvede alla registrazione nella Lista Bianca dei veicoli rientranti nelle suddette categorie a seguito di istanza formulata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL stessa con le modalità previste dall'art. 8 commi 5^o e 6^o;
- 4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 19 – Casi eccezionali

1. Eventuali autorizzazioni, richieste per esigenze particolari riferite a casistiche non previste, potranno essere rilasciate in deroga alle norme del presente disciplinare dal Comando della Polizia Locale di Pontedera che ne valuterà l'ammissibilità.

Titolo V – Regolarizzazione successiva dei transiti

Articolo 20 - Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive al transito

- 1. Gli accessi alla Z.T.L. da parte di veicoli utilizzati da soggetti aventi titolo, che non siano stati preventivamente autorizzati, possono essere regolarizzati solo se sussistono comprovati motivi di necessità, urgenza o forza maggiore.
- 2. L'interessato deve comunicare a Siat Srl, entro le 48 ore successive al transito o anche successivamente in caso di giustificato motivo, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i motivi dell'accesso alla ZTL, nonché i dati per identificare veicolo e transito effettuato, allegando se necessario documentazione comprovante l'effettiva esigenza del transito effettuato, anche nel caso di intervento d'urgenza.
- 3. La regolarizzazione da parte degli aventi diritto dovrà avvenire anche nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato il contrassegno.
- 4. Eventuali permessi in deroga per casistiche non previste nella presente ordinanza saranno valutate dal Comando di Polizia Locale dopo l'esame di una preventiva istanza presentata a Siat Srl nelle modalità di cui all'art. 8 commi 5[^] e 6[^].

Titolo VI - Disposizioni transitorie

Art. 21 - Validità delle autorizzazioni/contrassegni già rilasciate/i

- 1. I contrassegni cartacei senza scadenza già rilasciati al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare a categorie autorizzabili, rimangono valide. Le targhe relative alle autorizzazioni/contrassegni in corso di validità prive di scadenza saranno automaticamente inseriti nella "Lista Bianca"
- 2. I contrassegni cartacei con scadenza temporale predefinita associati ad un numero di targa restano in vigore fino alla scadenza indicata. Le targhe associate ai contrassegni cartacei in corso di validità saranno automaticamente inserite nella "Lista Bianca" fino alla scadenza indicata
- 3. I contrassegni cartacei con scadenza temporale predefinita non associati ad un numero di targa (personale scolastico) decadono automaticamente alla data del 31/01/2020. Il personale scolastico (docenti, Ata....) dovranno richiedere l'emissione del nuovo contrassegno digitale temporaneo con le modalità previste dal presente Disciplinare
- 4. Alla scadenza delle autorizzazioni/contrassegni cartacee già rilasciate/i o in caso di sostituzione per variazioni (cambio di targa, cambiamenti di indirizzo, modifiche al numero di veicoli indicati), le autorizzazioni decadranno automaticamente.
- 5. Le eventuali autorizzazioni rilasciate per veicoli appartenenti a categorie non riconducibili a quelle individuate nel presente disciplinare sono revocate.